

DELIBERAZIONE 2 AGOSTO 2018
415/2018/S/EEL

**CHIUSURA, CON ARCHIVIAZIONE, DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO NEI
CONFRONTI DI UN UTENTE DEL DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO PER STRATEGIE DI
PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1030^a riunione del 2 agosto 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga, ai sensi della legge 64/2018;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- il regolamento (UE) 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (di seguito: regolamento REMIT);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lett. c) e lett. d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto legge 35/05);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- l'articolo 22, della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (di seguito: legge 161/14);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06, recante "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio del dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79", come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 111);

- la deliberazione dell’Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, recante il “Testo Integrato per il Monitoraggio del mercato elettrico all’ingrosso e del mercato per il servizio di dispacciamento” (di seguito: TIMM);
- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 29 ottobre 2014, 525/2014/E/eel (di seguito: deliberazione 525/2014/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 342/2016/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 444/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 459/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 459/2016/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 800/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 800/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2017, 164/2017/E/eel (di seguito: deliberazione 164/2017/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2017, 177/2017/E/eel (di seguito: deliberazione 177/2017/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2017, 193/2017/E/eel (di seguito: delberazione 193/2017/E/eel);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità 21 luglio 2017, DSAI/31/2017/eel (di seguito: DSAI/31/2017/eel).

FATTO:

1. Con note 21 e 22 giugno 2016 (prott. Autorità 17692 del 22 giugno 2016 e 17834 del 23 giugno 2016), Terna - Rete elettrica nazionale S.p.a. (di seguito: Terna) ha comunicato, all’Autorità, un significativo incremento, rispetto ai mesi precedenti, dei corrispettivi di sbilanciamento dell’energia elettrica, dovuto a strategie di programmazione non diligente.
2. Sulla base dei dati trasmessi da Terna, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità, con determinazione DSAI/31/2017/eel, ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti dell’utente del dispacciamento, di cui all’*Allegato A*, per accertare la violazione dell’obbligo, posto dall’articolo 14, comma 6, della deliberazione 111, di programmare secondo diligenza, perizia, prudenza e previdenza, i prelievi relativi a ciascun punto di dispacciamento per le unità di consumo nella titolarità della società.
3. In particolare, l’illegittimità delle condotte contestate risultava:
 - i) dalla dimensione dell’errore di sbilanciamento, essendo emersa un’incidenza degli sbilanciamenti effettivi rispetto ai prelievi effettivi delle unità di consumo (che sono state oggetto di analisi nel menzionato

- procedimento) nella titolarità della società, superiore alla *performance* del settore (pari al 30%) di cui al punto 2 della deliberazione 444/2016/R/eel;
- ii) della sistematicità, poiché tali condotte si erano protratte per un considerevole lasso temporale, cioè tra febbraio 2016 e giugno 2016;
- il tutto meglio precisato nell'Allegato A alla citata determinazione DSAI/31/2017/eel.
4. Nel corso dell'istruttoria, la società non ha depositato documentazione difensiva.
 5. Con nota 21 dicembre 2017 (prot. Autorità 41581), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
 6. Con lettera del 26 dicembre 2017 (acquisita con prot. Autorità 17 del 2 gennaio 2018), la società ha presentato istanza di accesso agli atti, riscontrata dal Responsabile del procedimento con nota del 30 gennaio 2018 (prot. 2725), nonché istanza di essere sentita in audizione finale davanti al Collegio dell'Autorità.
 7. In data 13 febbraio 2018, si è svolta l'audizione della società innanzi al Collegio.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

8. Per la sicurezza del sistema elettrico nazionale, è essenziale l'equilibrio tra l'energia immessa e quella prelevata (bilanciamento). Terna deve garantire tale equilibrio, compensando immissioni e prelievi effettivi e poiché non dispone – in ragione della separazione tra attività di rete e di produzione e vendita – di impianti di produzione per variare in tempo reale i flussi di energia, necessita della cooperazione degli utenti del dispacciamento. Per minimizzare i volumi di bilanciamento tutti gli utenti del dispacciamento, inclusi i titolari delle unità non abilitate a presentare offerte sul MSD, assumono l'impegno vincolante di immettere/prelevare in/dalla rete in ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione/consumo nelle loro responsabilità, la quantità di energia elettrica corrispondente al programma vincolante modificato e corretto di immissione/prelievo relativo al medesimo punto (articolo 14, commi 1 e 3, deliberazione 111). Il comma 6, del medesimo articolo, precisa che gli utenti del dispacciamento sono tenuti a definire programmi che utilizzino “le migliori stime dei quantitativi di energia elettrica (...), in conformità ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza”.
9. Con deliberazione 444/2016/R/eel, l'Autorità, ad esito del richiamato monitoraggio e per agevolare la rilevazione di eventuali violazioni del predetto obbligo di programmazione diligente, ha stabilito che Terna segnali all'Autorità gli utenti del dispacciamento che siano incorsi, in almeno un mese e in una zona di mercato, in sbilanciamenti effettivi superiori al 30% (punto 2 del deliberato).
10. Come esposto in fatto, la società risultava aver riportato sbilanciamenti medi mensili superiori alla *performance* del settore.
11. Tuttavia, in sede di audizione finale innanzi al Collegio, la società ha rappresentato, con riferimento alle unità di consumo incluse nel proprio portafoglio nel periodo di indagine, la presenza di clienti industriali connessi in alta e media tensione con profili di prelievo altamente discontinui.

12. Gli elementi acquisiti nel corso dell'audizione finale hanno, dunque, mostrato che gli sbilanciamenti oggetto di contestazione devono ritenersi coerenti con il livello medio di prestazioni del settore, come incrementato in considerazione della discontinuità dei prelievi dei clienti della società.
13. Non risulta, pertanto, violato l'obbligo di diligenza di cui all'art. 14, comma 6, della deliberazione 111

DELIBERA

1. di archiviare il procedimento sanzionatorio avviato con determinazione DSAI/31/2017/eel;
2. di notificare il presente provvedimento al soggetto di cui all'Allegato A, mediante pec, all'indirizzo ivi indicato e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, ad eccezione dell'Allegato A.

2 agosto 2018

IL PRESIDENTE